

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3740/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42, della categoria di prodotti n. 127 A (numero d'ordine 42.1271) originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42, della categoria di prodotti n. 127 A (numero d'ordine 42.1271), originari dell'India, il massimale è fissato a 134 t; che, alla data del 19 giugno 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 17 dicembre la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
42.1271	127 A	5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.